CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Convenzione PEM - Aggiornamenti sulla compilazione della dichiarazione di origine

Circolare 498 del 28/08/2025 - Internazionalizzazione

In conformità all'**Avviso del 18 agosto 2025**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito indicazioni operative sull'entrata in vigore del **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 della Commissione dell'11 agosto 2025,** che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell'origine preferenziale **per tenere conto delle modifiche della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).**

Ricordiamo che la Convenzione PEM è un accordo multilaterale che stabilisce norme comuni per determinare l'origine preferenziale delle merci e facilitare gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e diversi Paesi partner. Il suo obiettivo è semplificare l'applicazione delle preferenze tariffarie, sostituendo accordi bilaterali con un quadro normativo unico e più flessibile per favorire l'integrazione delle supply chain.

Il regolamento attua pertanto le modifiche della Convenzione PEM introdotte dalla **Decisione n. 1/2023**, e disciplina il **periodo transitorio di un anno**, a partire dal **1° gennaio 2025**, **durante il quale coesistono due insiemi di regole di origine**:

- le regole della versione originaria della Convenzione PEM ("Convenzione PEM")
- le regole della Convenzione PEM così come modificate dalla Decisione n. 1/2023 ("Convenzione PEM riveduta")

L'obiettivo principale è garantire **certezza giuridica lungo la supply chain**, consentendo una chiara identificazione del quadro normativo applicato per l'attribuzione dell'origine dei prodotti.

Le principali novità introdotte dal Regolamento sono:

- **aggiornamento dell'obbligo**, anche per dichiarazioni a lungo termine, di indicare il quadro giuridico di riferimento per la **determinazione dell'origine** nella dichiarazione del fornitore. Fino al **31 dicembre 2025,** in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si intende riferita alla **Convenzione PEM originaria**.
- negli scambi tra le Parti contraenti della Convenzione PEM, le dichiarazioni del fornitore che attestano l'origine secondo la versione originaria possono essere utilizzate **come documenti**

giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, **limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema armonizzato**. L'esportatore rimane responsabile di verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza del set di norme invocato.

- **l'aggiornamento degli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18**, inserendo note esplicative che richiamano l'indicazione del quadro giuridico di riferimento e stabilendo, nel periodo transitorio, che **in caso di omissione si applica automaticamente la versione originaria della Convenzione PEM.**

Il Regolamento entra in vigore il **31 agosto 2025** ed è applicabile a partire dal **1° gennaio 2025**, in linea con il periodo transitorio della Convenzione PEM.

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione.

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/convenzione-pem-aggiornamenti-sulla-compilazione-della-dichiarazione-di-origine